

N° 2225/16 RG
N° 700/18 Sent.
N° 1563/18 Conv.
N° 1262/18 Rep.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:

- dr. Costanzo Mario CEA presidente
- dr. Filippo LABELLARTE consigliere
- dr. Patrizia PAPA consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

700/18

nel procedimento n. 2225/2016 R.G.,

avente ad oggetto: riassunzione da Cassazione civile n.11869/2016, depositata il 9/6/2016, con cui è stata cassata la sentenza n. 782/2009, resa in unico grado dalla Corte di appello di Bari, in data 23-24/6/09

TRA

Todisco Vincenzo,

elettivamente domiciliato in Bari, via Putignani n.136, presso lo studio dell'avv. Giovanni D'Innella, rappresentato e difeso dagli avv.ti B. Lorusso e C. Lorusso come da procura in atti

(ATTORE IN RIASSUNZIONE)

E

Consorzio Maggiore Calò, in persona del legale rappresentante [REDACTED]

(CONVENUTO IN RIASSUNZIONE CONTUMACE)

E

SIC immobiliare srl, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in Bari, p.le Aldo Moro 28, presso lo studio dell'avv. M. Di Pinto, rappresentato e difeso dagli avv.ti M. Marella e N. Marella come da procura in atti

(CONVENUTO IN RIASSUNZIONE)

E

1

Firmato dal PAPARELLA ANTONELLA Emesso dal TARUBAPEL S.P.A. RG CA 3 Sezione: BC49ZUZ45086C8593U04050Z1220C



ordinando il deposito della relativa somma presso la Cassa depositi e prestiti, oltre interessi e con vittoria di spese; gli avv.ti Pignatelli per il Comune, l'avv. M. Di Gioia per [REDACTED], l'avv. M. Marella per la SIC immobiliare srl, l'avv. A. Scuderi, anche in sostituzione dell'avv. E. Pensato per [REDACTED] [REDACTED] nella qualità di eredi del consorziato defunto [REDACTED] precisano le conclusioni reiterando tutte le eccezioni spiegate e chiedendo il rigetto di ogni avversa pretesa, con vittoria di spese.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato in data 07.12.2005, Todisco Vincenzo conveniva dinnanzi alla Corte di Appello di Bari, il Consorzio "Maggiore Calò" e il Comune di Bisceglie, chiedendo la determinazione del giusto valore di mercato di un immobile di sua proprietà, individuato in catasto al fgl 11 p.lle 59 sub 2 e sub 3, espropriato dal Comune di Bisceglie in favore del Consorzio Maggiore Calò in data 24/11/05 e stimato provvisoriamente in E.29.452,855.

Nel contraddittorio del Comune e del Consorzio che resistevano alla domanda, la Corte di Appello, espletata ctu per la determinazione del valore venale del bene, dichiarava il difetto di legittimazione passiva del Comune di Bisceglie - in accoglimento dell'eccezione sollevata da quest'ultimo e, in merito, sulla base dei documenti offerti in memoria conclusionale dal Comune a migliore illustrazione delle osservazioni formulate alla relazione di ctu, dichiarava che l'immobile non era interamente appartenente a Todisco Vincenzo, perché il lastrico solare era invece di proprietà della società SIC Immobiliare, membro del consorzio; tanto sosteneva risultasse dall'inesistenza di collegamenti fra detto bene e l'unità immobiliare appartenente all'attore e, da un atto di compravendita prodotto dal Comune con le comparse conclusionali, con cui, nell'anno 1992, tale [REDACTED] già proprietaria degli appartamenti al primo piano, al cui esclusivo servizio detto terrazzo era posto, risultava aver alienato a SIC Immobiliare il suddetto lastrico; in conseguenza, riduceva l'indennità di esproprio come quantificata dal ctu ad E.189.326,1 (circa la metà del valore accertato in ctu) e ordinava al consorzio Maggiore Calò di provvedere



al deposito delle somme quantificate, condannandolo al pagamento di $\frac{1}{2}$ delle spese processuali, comprese quelle di ctu, compensandone la residua metà e, per l'intero, compensando le spese tra le altre parti.

Avverso tale provvedimento Todisco Vincenzo ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando che la Corte avesse statuito in violazione di legge, decidendo sulla base di documenti prodotti tardivamente oltre i termini di 183 c.p.c. e, addirittura, dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni e soltanto con le memorie conclusionali, non considerando la ripartizione dell'onere probatorio e la presunzione di appartenenza del lastrico all'unico proprietario del fabbricato al quale lo stesso funge da copertura, nonché l'iniziale assenza di tempestive contestazioni sull'appartenenza dell'intero fabbricato - compreso il lastrico solare - al Todisco.

Nel contraddittorio con il Consorzio costituitosi - e con il Comune - rimasto contumace, la Corte suprema, ferma restando la carenza di legittimazione passiva del Comune in quanto ente espropriante ma non beneficiario, come affermata dalla Corte di appello, rilevato che i termini assegnati per la produzione di documenti ed allegati sono di natura perentoria e che effettivamente deve presumersi, in assenza di rituali allegazioni e prove contrarie, la pertinenza del lastrico alla costruzione cui funge da copertura, ha cassato la sentenza.

Ha riassunto Todisco Vincenzo citando il Comune e, oltre al Consorzio - che risulterebbe ormai cessato - i consorziati e i loro eredi; ha chiesto, quindi, di determinare l'indennità di esproprio nella misura complessivamente stabilita dal ctu e di condannare il Consorzio o i consorziati al pagamento del saldo, pari ad E. 189.329,10, ordinando il deposito della relativa somma presso la Cassa depositi e prestiti, oltre interessi e con vittoria di spese.

Si sono costituiti [REDACTED]
[REDACTED] eccependo la tardività della riassunzione per essere decorso il termine di tre mesi, il difetto di copia autentica della sentenza di Cassazione e, in ogni caso, per essere stata pronunciata la sentenza di Cassazione nei confronti di un soggetto giuridico, il Consorzio, già cessato e, comunque, la prescrizione quinquennale di ogni pretesa nei loro confronti.



Tanto ha sostenuto pure SIC immobiliare srl che, costituitasi ritualmente, ha pure eccepito che le operazioni peritali del primo giudizio dinnanzi a questa Corte d'appello, conclusosi con la sentenza annullata, sarebbero tutte viziate perché il difensore che vi ha preso parte per il Consorzio non era all'epoca iscritto nell'Albo degli avvocati e, in ogni caso, nel merito, che non risulti provata la "riferibilità catastale del terrazzo".

Costituendosi, anche il Comune di Bisceglie, opposto il giudicato interno sulla sua carenza di legittimazione passiva ha, in ogni caso, eccepito l'estinzione del giudizio per essere stato riassunto dopo il termine di tre mesi e in difetto di copia autentica della sentenza di Cassazione.

Si sono costituiti [REDACTED], nella qualità di eredi del consorziato defunto [REDACTED], eccependo la nullità della loro chiamata in giudizio quali consorziati in difetto di autorizzazione del giudice; hanno eccepito, inoltre la carenza di legittimazione passiva dei consorziati per essere stato il Consorzio unico beneficiario dell'espropriazione e non certamente i singoli associati, attesi i limiti dell'art. 2495 II comma c.c.; infine, essi eredi hanno rimarcato di non avere alcuna legittimazione passiva perché il loro dante causa aveva venduto ogni suo bene (fin dall'ottobre 2003) alla SIC immobiliare srl prima del decreto di esproprio (pronunciato il 24/11/05) per cui è giudizio; la SIC, pertanto, resterebbe unica obbligata per "ogni onere economico derivante dall'attività consortile medesima, tra cui giudizi, risarcimenti del danni ed indennizzi e comunque di qualunque specie e natura" e ciò anche in forza di una scrittura privata del 30/10/2003 che produceva in copia.

Si sono costituiti infine [REDACTED] eccependo di non essere consorziati.

[REDACTED] entrambi quali eredi di [REDACTED] tutti regolarmente convenuti, sono rimasti contumaci.

Tanto brevemente premesso sullo svolgimento del processo, è necessario innanzitutto puntualizzare che, in effetti, e' passato in giudicato il difetto



di legittimazione passiva del Comune: sul punto, infatti, non vi è stata alcuna impugnazione.

Ancora, preliminarmente, la riassunzione deve ritenersi tempestiva e rituale. Innanzitutto, il termine ristretto di tre mesi dell'art. 392 come modificato dalla l.69/2009, si applica, ai sensi della disposizione transitoria contenuta nell'art. 58 della stessa legge, ai soli giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell'instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio (così ex plurimis, Cassazione civile, sez. II 17/04/2012 n. 6007, Cassazione civile, sez. VI 06/10/2015 n. 19969) e il giudizio di rinvio seppure integra una nuova ed autonoma fase è certamente soggetto, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado (cfr. Cassazione civile, sez. I 28/01/2005 n. 1824).

Quanto alla produzione della copia autenticata, poi, è sufficiente rimarcare in diritto che l'onere di produrre la sentenza di cassazione nel giudizio di rinvio, non grava a pena di decadenza sulla parte che ha riassunto la causa, con la conseguenza che il suo mancato rispetto ad opera di quest'ultima non determina l'improcedibilità del giudizio, ma impone soltanto al giudice l'assegnazione alle parti, pena l'estinzione del procedimento, di un termine per procedere al suddetto incumbente (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11180/01); nella specie, ad ogni modo, la copia autenticata è stata prodotta, non avendo evidentemente alcun rilievo l'"uso" per cui è stata rilasciata.

Quanto all'eccepita nullità della sentenza di Cassazione per essere già sciolto, all'epoca, il Consorzio, deve soltanto rilevarsi in fatto che il Consorzio Calò si è costituito dinanzi alla Corte di Cassazione con controricorso a firma di avvocati muniti di procura speciale a margine rilasciata dal presidente con sottoscrizione autenticata e, in ogni caso, in diritto, che nel giudizio di rinvio dalla Corte di Cassazione non può essere eccepita o rilevata di ufficio la non integrità del contraddittorio quando tale questione non sia stata dedotta con il ricorso per cassazione o rilevata dal giudice di legittimità, dovendosi presumere che il contraddittorio sia stato ritenuto integro in quella sede (Cassazione civile, sez. VI 11/09/2017 n. 21096).



Quanto al difetto di procura alla chiamata in causa dei consorziati, è sufficiente prendere atto che nella procura in calce all'atto di riassunzione, rilasciata da Todisco in favore degli avvocati Biagio e Cecilia Lorusso, è esplicitamente previsto che il giudizio di rinvio verrà instaurato anche contro i consorziati o loro eredi del disciolto Consorzio.

Quanto, infine, alla questione della legittimazione passiva dei consorziati, deve innanzitutto rilevarsi che il Consorzio maggiore Calò non è una società (v. atto costitutivo e statuto in fasc. Todisco) perché è stato costituito non per scopo di lucro (v. art.1 atto costitutivo), ma proprio allo scopo di dare esecuzione al progetto del Comparto A/1 del Comune di Bisceglie: a tale scopo il Consorzio si è obbligato per sé e i suoi aventi causa ad acquisire, mediante espropriazione, gli immobili occorrenti non in proprietà dei consorziati e, cioè, gli immobili riportati in catasto al foglio 11, sub 2, 3, 6, 10, 11 e 12 (e tra questi vi è l'immobile di proprietà del Todisco), assumendosi - quale beneficiario degli espropri - tutti i costi relativi alla suddetta procedura espropriativa; a tal fine è stata rilasciata polizza fideiussoria.

Ciò posto, il Consorzio Maggiore Calò aveva certamente rilevanza esterna (art.1 dell'atto costitutivo) e, perciò, trattando con i terzi "per conto" dei suoi consorziati, ha operato quale loro mandatario (Cass. 26 luglio 1996 n. 6774); tale sua qualificazione giuridica importa, in forza dell'art. 2615 c.c., comma 2, che alla sua responsabilità si sommi quella del singolo consorziato per conto del quale ha agito.

L'art. 2615 c.c., comma 2 rende cioè responsabili anche i consorziati, nonostante la mancata spendita del loro nome, essendo sufficiente che le obbligazioni siano assunte nel loro interesse; il consorzio, dal canto suo, anche quando agisce "per conto" di un singolo consorziato, rimane comunque obbligato in virtù dell'assunzione di una garanzia "ex lege" (cfr. Cass. 27 settembre 1997 n. 9509) (Cassazione civile, sez. III 21/02/2006 n. 3664 e, prima ancora, Cass. civ. sez. I 26.7.1996 n. 6774; 27.9.1997 n. 9509, Cassazione civile, sez. I 16/03/2001 n. 3829).

Trattasi di responsabilità solidale perché così testualmente previsto da questo articolo del codice; pertanto, è infondata pure l'eccezione, sollevata dai



consorziati [REDACTED]
[REDACTED] di prescrizione del diritto nei loro confronti, per il combinato disposto degli artt. 1310 secondo comma e 2945 c.c., nel senso che l'interruzione della prescrizione causata dalla citazione del Consorzio nel presente giudizio di stima ha interrotto la prescrizione del diritto di Todisco nei confronti, oltre che del Consorzio, anche dei suoi consorziati condebitori solidali e l'azione giudiziaria e la pendenza del relativo processo hanno determinato e determinano l'interruzione permanente della prescrizione anche nei confronti dei condebitori rimasti estranei alle precedenti fasi del giudizio (così, costantemente, in giurisprudenza, da ultimo, Cassazione civile, sez. III 21/01/2011 n. 1406).

Infine, quanto alla legittimazione passiva degli eredi del consorziato defunto

[REDACTED] e, cioè, [REDACTED]

[REDACTED] e di [REDACTED] deve considerarsi che la responsabilità consegue, ex art. 2615 c.c. II comma, alla qualità di consorziati, non già alla proprietà dei lotti su cui realizzare le opere di edilizia sostitutiva di cui al comparto, scopo del Consorzio; ciò rende sussistente la legittimazione di tutti i suindicati convenuti perché non risulta recesso dal Consorzio rilevante ad escludere la responsabilità di [REDACTED] [REDACTED] mentre risulta la qualità di consorziati di [REDACTED] [REDACTED] dall'ultimo verbale di assemblea.

Non può rilevare in questo giudizio, nel senso che non è opponibile al terzo Todisco, la scrittura privata che attribuisce responsabilità esclusiva alla SIC immobiliare, posto che le limitazioni di responsabilità sono opponibili soltanto se riportate nell'atto costitutivo e nello statuto (Cassazione civile, sez. III 21/01/2011 n. 1406). Lo stesso art. 2615 II comma, infatti, statuisce che il debito dei consorziati si ripartisce in proporzione delle quote: nella specie, dunque, secondo lo statuto le quote sono uguali (art.6 dello Statuto).

Tanto stabilito sulle questioni pregiudiziali e preliminari, deve quindi considerarsi in merito che Todisco ha prodotto il suo titolo di acquisto dell'immobile per cui è giudizio e il titolo della sua dante causa: in nessuno dei due titoli si fa riferimento a una cessione della costruzione a piano terra



rappresentante pro tempore, [redacted]

[redacted], nella qualità di eredi del consorziato defunto [redacted]

[redacted]
[redacted]
[redacted]
entrambi quali eredi di [redacted] al pagamento, in favore di Todisco Vincenzo, delle spese dei tre gradi di giudizio che liquida per il primo grado in complessivi E. [redacted], per il giudizio di Cassazione in E. [redacted] e per il giudizio di rinvio in E. [redacted] oltre IVA, CPA come per legge e rimborso forfetario del 15 %;

pone in via definitiva e in solido a carico del Consorzio Maggiore Calò, in persona del legale rappresentante [redacted], SIC immobiliare srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, [redacted]

[redacted] nella qualità di eredi del consorziato defunto [redacted]

[redacted] quali eredi di [redacted] il pagamento

del compenso al ctu, come liquidato, con Iva e contributi se dovuti;
compensa interamente le spese di tutti gradi di giudizio tra Todisco e Comune.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della I sez. civile, in data 9 gennaio 2018.

Il Presidente

dr. Costanzo Mario Cea

Il Consigliere rel. est.

dr. Patrizia Papa

Patrizia Papa



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Bari 17 APR 2018

IL CANCELLIERE

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
2.20201115 PAPA PARELLA
Papa

